

**SPORTELLO** | IL DL SVILUPPO

# Le novità per i tribunali

## L'istanza di concordato protegge da subito il debitore in difficoltà

### Tutela immediata da azioni esecutive e cautelari Possibili gli atti di ordinaria amministrazione

**Giorgio Tarzia**

■ Il concordato "con riserva" ottiene con la conversione in legge del decreto legge sviluppo una più approfondita disciplina finalizzata a sottoporre il debitore a controlli più incisivi e a evitare abusi. Disciplina che esplica i propri effetti a partire dall'11 settembre.

L'istituto è previsto dall'articolo 161, comma 6 della legge fallimentare, frutto della prima stesura del decreto, che dispone che il debitore può, in alternativa al deposito della proposta concordataria completa, depositare il solo ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e i documenti previsti dalla legge entro un termine fissato dal giudice compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni, entro il quale è possibile anche presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti, fermi restando gli effetti prodotti dal ricorso di concordato.

Il ricorso viene pubblicato al Registro delle Imprese, a cura del cancelliere: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria e dal momento dell'iscrizione scatta la protezione del debitore dalle azioni esecutive e cautelari prevista dall'articolo 168 della legge fallimentare.

A partire dal deposito del ricorso, inoltre, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Per incentivare il compimento di questi atti - purché legalmente compiuti - è previsto che i crediti di terzi eventualmente sorti in loro attuazione siano prededucibili in base all'articolo 111 della legge fallimentare.

Fra le novità introdotte in sede di conversione, inoltre, il tribunale dispone, con il decreto di ammissione, specifici obblighi informativi che il debitore deve adempiere anche in relazione alla gestione fi-

**DALL'11 SETTEMBRE**

nanziaria dell'impresa. In caso di violazione il tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato, come pure la dichiara inammissibile qualora il debitore non rispetti il termine fissato inizialmente per il deposito della proposta, del piano e dei documenti.

Al fine di evitare abusi, sempre in sede di conversione, si è previsto che la domanda vada dichiarata inammissibile qualora il debitore abbia depositato nei due anni precedenti altra domanda di concordato con riserva, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Infine, ove già penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la presentazione del piano concordatario è ridotto a 60 giorni, prorogabili in presenza di giustificati motivi di altri 60 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

## IL PERCORSO

# 5

Il tribunale dispone, con il decreto di ammissione, specifici obblighi informativi anche in relazione alla gestione finanziaria dell'impresa.

In caso di violazione il tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato.

La domanda è dichiarata inoltre inammissibile se il debitore non rispetta il termine fissato per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e qualora il debitore abbia depositato nei due anni precedenti altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Nel concordato con formazione di classi, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative che sarebbero praticabili nella situazione concreta

Il debitore, anziché depositare una domanda di concordato completa della proposta, del piano, dei documenti e delle relazioni previste dalla legge, può depositare il solo ricorso

contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare in seguito la proposta, il piano, i documenti e le relazioni

Il tribunale fissa per il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dalla legge, un termine compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni, entro il quale è possibile anche presentare un accordo di ristrutturazione dei

debiti, fermi restando gli effetti prodotti dal ricorso di concordato. Qualora penda il procedimento pre-fallimentare, il termine è ridotto a 60 giorni prorogabili in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 giorni

Dalla data dell'iscrizione della domanda al registro delle imprese si producono gli effetti dell'articolo 168 della legge dall'istituire, in particolare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei confronti del debitore. A partire dal deposito del ricorso il debitore inoltre può

compiere atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. I crediti di terzi eventualmente sorti dagli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Ai fini del raggiungimento delle maggioranze si ritengono consenzienti i creditori che abbiano espresso voto favorevole nonché tutti coloro che non abbiano esercitato il voto né in

adunanza né, per telegramma, per lettere o per telefax o per posta elettronica, nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. Tuttavia, quando il commissario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza dell'articolo 180 per modificare il voto

Nel concordato senza formazione di classi, se creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto contestano la convenienza, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che i crediti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili

Sulle opposizioni il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato ed è provvisoriamente esecutivo

La riforma che è stata introdotta dal decreto legge sviluppo in materia di concordato segna una svolta significativa in materia fallimentare. Da qui la necessità di prevedere regole

chiare per la transizione. La nuova disciplina, dunque, si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dall'11 settembre 2012



MARSA

1

**LA DOMANDA**

Il debitore, anziché depositare una domanda di concordato completa della proposta, del piano, dei documenti e delle relazioni previste dalla legge, può depositare il solo ricorso

contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare in seguito la proposta, il piano, i documenti e le relazioni

2

**IL TERMINE**

Il tribunale fissa per il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dalla legge, un termine compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati

debiti, fermi restando gli effetti prodotti dal ricorso di concordato. Qualora penda il procedimento pre-fallimentare, il termine è ridotto a 60 giorni

3

**GLI EFFETTI**

Dalla data dell'iscrizione della domanda al registro delle imprese si producono gli effetti dell'articolo 168 della legge fallimentare, in particolare il divieto di iniziare o proseguire

compiere atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie

4

**I CONTROLLI E I LIMITI**

Il tribunale dispone, con il decreto di ammissione, specifici obblighi informativi anche in relazione alla gestione finanziaria dell'impresa

**L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO**

6

**L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO****MANCANZA DI OPPOSIZIONI**

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame

**CRAM DOWN NEL CONCORDATO SENZA CLASSI**

Nel concordato senza formazione di classi, se creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto contestano la convenienza, il tribunale può omologare il

**CRAM DOWN NEL CONCORDATO CON CLASSI****PROCEDIMENTO IN CASO DI OPPOSIZIONI**

7

**NORMA TRANSITORIA**

La riforma che è stata introdotta dal decreto legge sviluppo in materia di concordato segna una svolta significativa in materia fallimentare. Da qui la necessità di prevedere regole

chiare per la transizione. La nuova disciplina, dunque, si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dall'11 settembre 2012